

DANNO MORALE E BIOLOGICO BREVE

Mentre le S.U. (26972/08) hanno di fatto eliminato (o sospeso) la liquidazione del danno morale, il legislatore con il DPR 3.3.09 n. 37 (regolamento) seppure in materia del tutto peculiare, rivela un ragionamento in evidente contrasto con quello fatto dalle SS.UU.

In seguito il legislatore interviene ancora (non già sul danno morale bensì sul danno biologico) fissando il principio che i danni devono essere strumentalmente rilevabili art. 32 comma 3 ter e quater D.L. 1/12 conv. L. 27/12

Il che, stante il tipo di danni, è di fatto impossibile od almeno eccessivamente difficoltoso da accertare.